



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 615

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 12-07-21

OGGETTO: Determina di liquidazione rimborso spese per servizio di custodia e mantenimento cani randagi relative al primo trimestre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di luglio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesso che il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 all'art. 84, 1° comma, stabilisce che "*I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti*";

Premesso che la legge 14 agosto 1991 n. 281 all'art.4, c.1 stabilisce che: "*I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti*" e all'art. 2 c.11 prevede che "*Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale*";

Visto l'art. 2 della L. R. 20 gennaio 1997, n.10 che prevede che "*I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:*

- a. *al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954 n.320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;*
- b. *al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari e ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;*
- c. *al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;*

c bis) alla riduzione del fenomeno del randagismo attraverso campagne di sterilizzazione degli animali di proprietà, promozione delle adozioni attraverso la diffusione di foto e informazioni riguardanti gli animali ricoverati nei canili, gattili e rifugi, direttamente o attraverso le associazioni di protezione animale iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla L.R. 15/2012 , anche stipulando apposite convenzioni. A tal fine i Comuni devono indicare sul proprio sito istituzionale il nome della struttura ove sono detenuti i propri animali, l'ubicazione, gli orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione utile alla promozione delle adozioni;

- d. *all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 21*";

Atteso che la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" e la legge Regionale n. 12 del 2012 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato" stabiliscono le modalità con le quali gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per la prestazione di servizi e attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato, fra cui attività e servizi assunti integralmente in proprio e attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;

Richiamati i pareri della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Basilicata 29/11/2003 n. 1022 – TAR Lombardia, Milano, III 12/01/99 N. 108 e 09/03/00 n. 1869) in base ai quali, in caso di Associazioni di volontariato alle quali l'ordinamento riserva una particolare posizione, favorendone l'apporto ausiliario nei confronti della P.A, ma senza alcuna loro assimilazione alla logica di mercato, non possono essere richieste offerte indicanti un corrispettivo per i servizi da prestare, posto che le risorse economiche di cui possono beneficiare si alimentano in via esclusiva con i rimborsi

delle spese sostenute, ivi compresi gli oneri di copertura assicurativa dei volontari impiegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 24.07.2020, con la quale l'Amministrazione Comunale di Castel di Lama ha conferito il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi e vaganti al canile multizonale di Offida ed ha approvato lo schema di convenzione da sottoporre all'Associazione Provinciale Protezione Animali Onlus di Ascoli Piceno;

Vista la convenzione, approvata con la citata deliberazione e sottoscritta in data 28.07.2020

Richiamata la determinazione del Responsabile dell' Area Vigilanza n. 18 R.G. n. 473 del 28.07.2020 con la quale si è proceduto all'assunzione del regolare impegno di spesa pari ad € 10.000,00 per le annualità 2020/2021 sui capp. 72/1 e 172/2;

Vista la nota prot. n. 8902 del 21.06.2021 con la quale l'Associazione Provinciale Protezione Animali Onlus di Ascoli Piceno ha richiesto il rimborso spese per il primo trimestre 2021 relative a n. 9 presenze per un totale di 688 giorni periodo 01.01.2021 – 31.03.2021, per un totale di € 1.720,00;

Dato atto che ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all'affidamento della prestazione in oggetto è il n. ZA82DCE3BD, già acquisito in sede di determinazione impegno di spesa;

Dato atto che la spesa relativa a quanto sopra, di € 1.720,00, può essere fronteggiata mediante imputazione ai capitoli 72/ o 172/2 gestione competenza del bilancio dell'ente;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione dell'atto su proposto per effetto del Decreto Sindacale n. 6 del 25/01/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore Vigilanza;

Dato atto, altresì, che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell' art. 151 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 200 n. 267;

D E T E R M I N A

Di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare all'Associazione Provinciale Protezione Animali Onlus di Ascoli Piceno l'importo di € 1.720,00, quale rimborso spese a carico del Comune di Castel di Lama per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi relativo al primo trimestre 2021;

Di dare atto che la spesa relativa a quanto sopra, di € 1.720,00, può essere fronteggiata mediante imputazione ai capitoli 72/1 o 172/2 gestione competenza, del bilancio per il corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità;

Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario circa l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile dell'Area
F.to LUCA BRANDIMARTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 13-07-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 19-07-2021 al 03-08-2021.

Li 19-07-2021

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
LUCA BRANDIMARTI